



In relazione al primo conto lamenta:

- violazione della forma scritta delle pattuizioni relative ai tassi debitori/creditori, agli oneri, alle commissioni/spese ex art. 117 TUB in quanto in contratto non sono riportati espressamente i tassi effettivi annui;
- per quanto i contratti in esame siano stati stipulati in epoca successiva all'entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000, nel contratto di apertura del conto corrente "ordinario" non sono state rispettate tutte le prescrizioni di cui alla delibera CICR del 9.02.2000, art. 6, in quanto in esso è prevista l'applicazione dello stesso tasso creditore sia nominale che effettivo, pari allo 0,0100%;
- nella comunicazione di affidamento del 3 di euro valido fino a revoca, non sono stati riportati da parte dell'intermediario né il TAN e né il TAE";
- applicazione illegittima della CDF;
- applicazione congiunta di più commissioni;
- applicazione illegittima della CIV;
- modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, senza fornire alcuna preventiva comunicazione in violazione dell'art. 118 T.U.B malgrado il rapporto bancario non prevedesse una esplicita accettazione della comunicazione delle variazioni contrattuali con i semplici estratti conto" (v. però, art. 14 del contratto ius variandi)

In relazione al conto anticipo fatture lamenta:

- usura contrattuale "*ab origine*";
- le voci di addebito delle competenze girocontate dal conto anticipi producono a loro volta interessi a debito notevolmente maggiori";
- "il conteggio del ricalcolo degli interessi addebitati sul conto corrente a seguito degli (indebiti) addebiti di cui sopra conduce, nella I° ipotesi di ricalcolo del conto, a somme ripetibili per € "nella II° ipotesi di ricalcolo del conto corrente in esame che non tenga in considerazione gli interessi usurari del conto anticipi e, dunque, senza stornare dal saldo gli interessi applicati sul conto "anticipi fatture" n. e girocontati sul conto ordinario, le somme ripetibili ammontano ad € : ".

Chiedeva, pertanto, che previa rettifica del saldo banca, che alla data del 31.12.2020 riportava un credito di € , si determinasse l'esatto dare-avere tra le parti alla medesima data.

Si costituiva Banca Carige S.p.a. contestando doglianza per doglianza e producendo gli estratti conto integrali dei rapporti per cui è causa dalla apertura fino al 31.12.2020 (doc. 2).

La disposta CTU contabile ha accertato che il saldo finale ricalcolato del conto corrente ordinario n. al 31/12/2020 risulta determinato (v. all. 08) in Euro 15.591,20 a favore del correntista. Pertanto, la differenza da ricalcolo è pari ad Euro 15.424,27 (v. tabella a pag. 20).

Non si ritiene di accogliere il conteggio alternativo più favorevole al correntista avendo dato il CTU compiuta risposta, che si ha qui per condivisa, alle osservazioni del consulente di parte attoreo volte a rilevare, in punto *ius variandi*, che la banca non ha mai dimostrato di aver trasmesso le comunicazioni inerenti le variazioni di tasso e di condizioni contrattuali al cliente secondo quanto contemplato dall'art. 118 TUB a nulla valendo che le variazioni siano riportate negli estratti conto che non rappresentano un atto recettizio e quindi di oggettiva conoscenza della variazione da parte del correntista, né tantomeno di accettazione tacita; in punto usurarietà sul conto corrente anticipi numero ' che il CTU, ai fini della verifica sull'usura, avrebbe considerato il conto come non affidato pur riconoscendo che il conto risulta pacificamente affidato fin dall'origine come da lettera contratto di concessione di credito del 28/11/2011.

Riguardo alla prima osservazione, va dato atto che nel contratto di apertura del rapporto è previsto all'art.14 che la Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche applicate ai sensi dell'art. 118 TUB; all'art. 30, tra l'altro, si pattuisce che eventuali reclami possano essere proposti dal cliente entro 60 giorni dalla ricezione. In calce agli estratti conto mensili vi è la comunicazione da parte della banca, riscontrata dal CTU, nella quale viene affermato che estratti conto e scalari debbano intendersi senz'altro approvati dal correntista laddove siano trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento degli stessi senza che il correntista abbia fatto pervenire alla banca un reclamo per iscritto.

Si riporta la comunicazione in commento:

Si rammenta che, ai sensi delle Norme contrattuali che regolano il rapporto di conto corrente, l'estratto conto di chiusura ed il conto scalare di chiusura si intendono senz'altro approvati dal Correntista con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze, laddove siano trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento di tali estratti conto, senza che il Correntista medesimo abbia fatto pervenire all'Azienda di credito per iscritto un reclamo specificato. La dipendenza presso la quale è aperto il Suo conto corrente è a disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento.

e si osserva che qui l'attrice non è sprovvista correntista, ma società di capitali.

Si conviene, pertanto, con il CTU, che le clausole contrattuali in merito alla corretta applicazione dei tassi debitori risultino: correttamente pattuite; nel tempo rispettate in quanto alla banca è concesso l'esercizio dello "ius variandi"; comunicate per iscritto al correntista negli estratti conto periodici; non

contestate, cosicchè, correttamente, nessuna rettifica è stata apportata da parte del CTU.

Riguardo alla seconda osservazione, il CTU ha replicato spiegando di avere ritenuto che al momento dell'accensione del conto non risultando contestualmente nel contratto alcuna indicazione circa l'esistenza o meno di un affidamento, tale conto corrente dovesse essere considerato appartenente alla categoria degli scoperti senza affidamento, poi rendendosi conto che in base alla documentazione successiva non si potesse negare l'esistenza di un fido attribuito a questo conto. Al contempo ha puntualizzato che i tassi debitori applicati risultano inferiori al corrispondente tasso soglia sia che il contratto venga ricompreso nella categoria delle aperture di credito oltre euro 5.000,00, presa a riferimento dal CTP, laddove il tasso soglia sarebbe 15,525%, sia che il contratto venga ricompreso nella categoria degli anticipi e sconti con importo affidato da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, laddove il tasso soglia sarebbe 12,05%. Questo perché agli atti risultano depositati:

- 1) Contratto di conto corrente n. (produzione 01 attore allegato D) acceso come tale il 28/11/2011 recante un tasso debitore annuo nominale (TAN) del 16,25%.
- 2) Lettera di aumento credito complessivo del 28/11/2011 (produzione 07 convenuto) con la quale viene stabilito il nuovo limite di credito e le modalità di utilizzo ma non il tasso debitore in quanto si rimanda "agli accordi intercorsi", senza nemmeno dare menzione del conto cui la linea di credito è attribuita.
- 3) Estratto del conto corrente n. dal 30/11/2011 al 31/12/2011 (produzione 01 di attore allegato E) nel quale si evince la presenza di un fido di euro 70.000,00 almeno dallo 02/12/2011 e nel quale risultano applicati due tassi debitori ben al di sotto del tasso soglia di periodo (categoria aperture di credito oltre euro 5.000,00 con tasso soglia del 15,525%) in quanto trattasi rispettivamente del 4,7% e del 8,7%.

Nel fare la ricognizione della documentazione agli atti il CTU ha individuato:

quanto al conto corrente ordinario n.

- lettera-contratto di apertura rapporto relativa al c/c n. del 30/03/2010, firmata dalle parti, in cui viene pattuito tra l'altro quanto segue:

- il tasso annuo ordinario debitore per la linea di credito 1 è stabilito nella misura del 7,75% nominale (TAE 7,9782%);
- la maggiorazione del tasso ordinario debitore per utilizzo oltre il fido concesso nella misura del 4,00% (TAE 4,0604%);

- il tasso annuo creditore lordo nominale ed effettivo è dello 0,01%;
- identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (trimestrale);

quanto al conto anticipi n. \_\_\_\_\_:

- lettera-contratto di apertura del rapporto relativa al c/c n. \_\_\_\_\_ del 28/11/2011, firmata dalle parti, in cui viene pattuito tra l'altro quanto segue:

- il tasso annuo debitore stabilito nella misura del 16,25% (TAE 17,26733%);
- il tasso annuo creditore lordo nominale ed effettivo è dello 0,01% (TAE 0,01%);
- identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi (annuale) e passivi (trimestrale);

diverse aperture di credito dettagliate a pag. 5 della perizia.

Risulta, pertanto, smentita la doglianza in ordine alla pretesa “violazione della forma scritta delle pattuizioni relative ai tassi debitori/creditori, agli oneri, alle commissioni/spese ex art.117 TUB” ed in particolare “asserita mancanza dei tassi effettivi annui” formulata con riferimento ad entrambi i contratti.

Questi dati consentono di affrontare il punto relativo al preteso superamento del tasso soglia al momento della stipulazione del contratto avendo presente che a differenza dei mutui per i quali è previsto un rimborso del finanziamento in base ad un predeterminato piano di ammortamento, nei conti correnti con apertura di credito non risulta possibile, al momento di stipulazione del contratto, avere contezza del futuro utilizzo da parte del correntista della linea di credito concessa, con conseguente addebito di interessi e di commissioni previste contrattualmente.

Pertanto, al momento della stipula del contratto, l'unica verifica possibile riguarda il confronto tra il tasso di interesse pattuito contrattualmente e il tasso soglia all'epoca vigente.

Nel contratto di apertura del rapporto del 28/11/2011 è stato pattuito un “tasso debitore” del 16,25%, senza fare alcun riferimento ad una apertura di credito, che risulta inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, per la categoria “scoperti senza affidamento” pari al 21,475%.

All'esito del calcolo dei TEG applicati dalla banca secondo la formula della Banca d'Italia *pro tempore vigente*, è altresì emerso che non si è mai verificato superamento dei tassi soglia.

Analogamente, nel contratto di apertura del rapporto del 30/03/2010 è stato pattuito il tasso debitore per “apertura di credito” del 7,75% che risulta inferiore al tasso soglia all'epoca vigente, per la categoria “aperture di credito in conto corrente” pari, nella categoria oltre Euro 5.000,00, al 14,385%. Il tasso

previsto per l'utilizzo oltre fido, pari all'11,75%, risulta inferiore al tasso soglia sopra indicato.

Anche qui mai si è verificato superamento del tasso soglia.

Con riferimento al conto anticipi il CTU ha escluso che sia mai stata applicata la CMS, mentre ha accertato che la commissione per la messa a disposizione dei fondi (CMDf) è stata pattuita contrattualmente con lettera contratto del 20/11/2014 e, pertanto, risulta legittimo solamente l'addebito di Euro 176,09 relativo al 31/12/2014; la commissione istruttoria veloce (CIV) non risulta essere stata mai pattuita. Pertanto, le commissioni pari ad Euro 2.183,49 (ossia tutte quelle addebitate ad eccezione della cmdf relativa al IV trimestre 2014) sono state eliminate in sede di ricalcolo del saldo del c/c n.

La CMS non risulta essere stata mai applicata neppure al conto corrente ordinario n. , mentre sono state addebitate commissioni pari complessivamente ad Euro 15.782,36 a titolo di CMDf e CIV e commissione onnicomprensiva.

La commissione per la messa a disposizione dei fondi è stata pattuita contrattualmente il 20/11/2014 e, pertanto, risultano legittime quelle addebitate successivamente pari ad Euro 6.078,62; la commissione istruttoria veloce non risulta essere stata mai pattuita; la commissione onnicomprensiva è stata addebitata in assenza di una pattuizione contrattuale e/o di una comunicazione ex art. 118 TUB, per cui Euro 9.703,74 per commissioni, ad eccezione delle cmdf addebitate a partire dal IV trimestre 2014, devono essere eliminate in sede di ricalcolo del saldo del c/c n.

Per rispondere al quesito sull'anatocismo il CTU ha preso le mosse dal conto anticipi constatando che il relativo contratto di apertura prevede identica periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi (trimestrale) e che le competenze di tale rapporto sono sempre state addebitate mediante giroconto sul c/c ordinario n. . Fatta la premessa che per il funzionamento del conto anticipi la contabilizzazione sul conto corrente ordinario fa perdere all'interesse la sua originaria natura giuridica con la conseguenza che lo stesso da obbligazione secondaria si trasforma in obbligazione primaria; che, pertanto, le competenze del c/tecnico girate nel c/ordinario vanno trattate come "addebiti" e "accrediti" ordinari e non come interessi con la conseguenza che ad ogni trimestre gli interessi passivi vengono "pagati" (e quindi azzerati) con addebito sull'altro conto e che, pertanto, sul conto anticipi mai si determinerà anatocismo, è passato a ricalcolare il saldo del conto corrente ordinario n.

escludendo l'effetto anatocistico, a partire dall'1/1/14, in conformità al quesito che nella ritenuta legittimità della capitalizzazione trimestrale per il periodo successivo alla entrata in vigore della delibera CICR del febbraio 2000, essendosi in presenza di un contratto post delibera, chiedeva di escluderlo a partire da tale data essendo orientamento della Sezione, ritenere la disposizione di cui all'art

120 TUB, così come novellato dall'art. 1 co. 629 della l. 147/2013, immediatamente applicabile a partire dal 1° gennaio 2014, anche in difetto dei decreti attuativi.

Infine, il CTU al fine di tenere conto dell'eccezione di prescrizione così come previsto dal quesito, ha verificato l'esistenza di rimesse solutorie sino al 21/7/2011 (termine di prescrizione decennale tenuto conto che il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. è stato notificato in data 21/7/21), sulla base del confronto tra il saldo ricalcolato del conto corrente (all. 08) e quello risultante dagli estratti conto ordinati per data valuta (all. 3) constatando che non ve ne sono nel periodo anteriore al 21/7/2011.

Dunque, previa esclusione dell'addebito delle cmdf e delle civ non pattuite relative al conto anticipi n.

pari complessivamente ad Euro 2.183,49; esclusione dell'addebito delle cmdf, delle civ e delle commissioni onnicomprensive non pattuite relative al conto corrente n. [redacted] pari complessivamente ad Euro 9.703,74; esclusione dell'anatocismo dall'1/1/2014 per il c/c n. [redacted]

applicazione del criterio di imputazione ex art. 1194 c.c. nel periodo prescrizione si è giunti al saldo ricalcolato riportato in esordio che seppure a favore del correntista, si discosta da quello domandato dall'attore che chiedeva di accertarlo, alla data del 31.12.2020, in € 74.549,21.

Stante la reciproca soccombenza, pertanto, le spese di lite vanno dichiarate compensate per un terzo e il convenuto va condannato al pagamento in favore dell'attore dei restanti due terzi.

Secondo le tariffe professionali di cui al D.M. 147 del 13.8.2022, prendendo a riferimento i valori medi dello scaglione ad € 5.200,00 ad € 26.000,00 avuto riguardo al valore effettivo della controversia, si liquidano: € 441,00 per la fase di attivazione; € 882,00 per la fase di negoziazione e così complessivamente € 1.323,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, ed € 48,80 per spese, per il procedimento di mediazione; € 919,00 per la fase di studio; € 777,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 1.680,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed € 1.701,00 per la fase decisionale e così complessivamente € 5.077,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali, ed € 406,50 per spese per il presente giudizio, di seguito operando la riduzione per effetto della disposta compensazione, con distrazione in favore dell'avv. [redacted] che si dichiara antistatario.

Le spese di CTU come in atti liquidate vanno nella stessa misura poste definitivamente a carico delle parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso del 29.4.2021 nei confronti di Banca Carige S.p.a., Cassa di Risparmio

di Genova ed Imperia, in persona del legale rappresentante p.t., *contrariis reiectis* dichiara che il saldo del conto corrente ordinario n. \_\_\_\_\_ al 31.12.2020 è di € 15.591,20 a favore del correntista con una differenza da ricalcolo pari ad € 15.424,27.

Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore dei due terzi delle spese di lite liquidati in € 4.267,00 per compensi professionali, oltre Iva, cpa e 15% a titolo rimborso spese generali ed in € 303,33 per spese, compensando nel restante terzo, con distrazione in favore dell'avv. dichiaratosi antistatario.

Pone nella stessa misura definitivamente a carico delle parti le spese di CTU.

Genova, 17 ottobre 2024

Il giudice  
Barbara Romano